

Diritto all'oblio oncologico

La Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 ha introdotto il diritto all'oblio oncologico, quale diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti temporali indicati, per l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un'adozione e per l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

La norma è diventata pienamente operativa con il Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024, che ha disciplinato le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione dell'oblio oncologico.

Un ulteriore Decreto ministeriale, del 9 agosto 2024, ha poi stabilito disposizioni in relazione alle adozioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge, un soggetto, già paziente oncologico, che abbia stipulato contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi precedentemente all'entrata in vigore della Legge, qualora abbia maturato i requisiti di legge sotto riportati, può inviare alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, una certificazione di "guarigione".

Parimenti, i soggetti che presentano domanda di adozione, se sono stati pazienti oncologici e sono decorsi i termini di legge, possono fornire all'Azienda Sanitaria che svolge le indagini demandate dal Tribunale a seguito della domanda di adozione il certificato di "oblio oncologico" e, qualora i termini di legge maturino dopo la conclusione delle indagini da parte dell'Azienda Sanitaria, richiedere il certificato di "oblio oncologico" da depositare al Tribunale al quale è stata presentata la domanda di adozione.

Cosa fare per ottenere il certificato?

Il cittadino interessato afferente per competenza territoriale alla ASST FBF SACCO può presentare specifica **istanza**, eventualmente corredata dalla relativa documentazione sanitaria, tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo mail: protocollo.generale@asst-fbf-sacco.it o tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Il fac simile da utilizzare per l'istanza è riportato nel Decreto Ministeriale del 5 luglio 2024, disponibile in calce.

L'istanza può essere presentata decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva. Possono essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche (Decreto Ministeriale del 22 marzo 2024).

Qualora la malattia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza episodi di recidiva.

La **certificazione** viene **rilasciata entro 30 giorni** dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione.

Il rilascio della certificazione non comporta oneri a carico del richiedente (art. 5, comma 1, Legge n. 193/2023).

Nel caso in cui il cittadino sia già in carico ad una delle strutture di oncologia dell' ASST Fatebenefratelli Sacco, il modulo di istanza può essere richiesto direttamente all'oncologo che lo ha in cura. La domanda sarà gestita direttamente dall'oncologo che provvederà ad acquisire la richiesta debitamente firmata e a trasmettere tutta la documentazione per la conservazione, secondo quanto previsto dalla procedura.

Per approfondimenti in tema di oblio oncologico, è possibile consultare il sito web del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link: [Garante Protezione Dati Personal](#)

Normativa di riferimento:

- [Legge n. 193 del 7 dicembre 2023](#)
- [Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024](#)
- [Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024](#)
- [Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2024](#)

ALLEGATO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 ve 14 del regolamento (UE) 2016/679

MODULI

IDI 01 Rev. 00 del 12.12.2025 Tabella patologie suscettibili di certificazione con termine ridotto.

IDI 02 Rev. 00 del 12.12.2025 ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OBLIO ONCOLOGICO

(legge 7 dicembre 2023, n. 193)

IDI 03 Rev. 00 del 12.12.2025 Certificato di oblio oncologico.